



Tribunale di Monza  
Sezione III civile  
In funzione di Tribunale Fallimentare

## VERBALE D'UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI

### DECRETO DI OMOLOGA

Oggi 09/06/2022 innanzi al Giudice  
l'omologa del piano del consumatore depositato  
DA

all'udienza fissata per

sono comparsi:

- per la debitrice sig.ra  
delega che esibisce.

in sostituzione (

come da

Compare altresì

inviare a tutti i creditori della sig.ra

OCC il quale fa presente di aver provveduto a

il procedimento di sovraindebitamento come da documentazione poi prodotta dall'avv.  
e dichiara che nessuna opposizione è stata sollevata dai tutti i

creditori della sovraindebitata.

L'avv. conferma la circostanza e chiede quindi che il Tribunale omologhi il piano del consumatore già oggetto del provvedimento di ammissione in data 7 aprile 2022, disponga la relativa pubblicità sospendendo le procedure esecutive in corso o che potrebbe essere nel frattempo essere introdotto.

### IL GIUDICE

- Visto il precedente provvedimento in data 7 aprile 2022 che deve aversi qui per integralmente trascritto;
- deve riconoscersi, in assenza di contestazioni anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui art. 7, comma 1, L. 3/2012;
- non può essere posto in dubbio che la debitrice non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere né abbia colposamente determinato il sovra-indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma che al contrario la stessa, si è trovata costretta a prestare garanzie non nel proprio interesse o per far fronte a spese personali, ma a causa dell'atteggiamento violento dell'ex convivente in tal modo ritrovandosi in gravi difficoltà finanziarie;
- la proposta ed il piano prevedono, stante l'assoluta indisponibilità di beni in capo alla ricorrente, la messa a disposizione da parte della sig.ra dell'importo mensile di € 560,00 per ottantaquattro mensilità oltre al 50% della tredicesima che ammonta a circa € 600,00 per sette anni, somme grazie alle quali i creditori privilegiati saranno soddisfatti al 100% e i chirografari al 54%.
- come riconosciuto dall'OCC la proposta formulata dalla ricorrente deve ritenersi congrua

e migliorativa rispetto alle alternative liquidatorie ed esecutive stante la mancanza di beni liquidabili;

- anche i tempi previsti per l'adempimento sono congrui e sicuramente più rapidi rispetto a tutte le possibili ulteriori alternative;
- l'OCC nella relazione definitiva ha confermato la fattibilità della proposta di accordo, in quanto coerente con la situazione patrimoniale/economica/finanziaria della sig.ra prospettando, pertanto, esiti realisticamente conseguibili;
- non risultano crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c..
- Non occorre disporre la sospensione delle procedure esecutive in essere o future essendo la legge a ricollegare questo effetto all'omologa del piano (cfr. art. 12 ter della L. 3/2012).

In definitiva, deve riconoscersi che permangono i requisiti di legittimità con la conseguenza che il Tribunale ritiene di dover omologare il piano anche in considerazione del fatto che nessuno dei creditori ha avanzato opposizioni.

**P.Q.M.**

Visto l'art 12 *bis* L. 3/12

**omologa**

il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dalla sig.ra

**ordina**

la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 12 bis della L. 3/2012, sul sito del Tribunale di Monza;

**dispone**

che la debitrice effettui i pagamenti ai vari creditori nella misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato (v. provvedimento 7 aprile 2022);

**dispone**

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 13 2° c. L. n. 3/2012, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al Giudice ogni eventuale irregolarità, salvo comunicazioni ordinarie annuali che lo stesso provvederà ad effettuare

Monza, 9 giugno 2022

Si mandi alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Il giudice delegato

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

